

PENALE TRIBUTARIO

La verifica della sproporzione dei beni nella confisca

di Luigi Ferrajoli



Il **D.Lgs. 159/2011**, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilisce, all'[articolo 1, comma 1, lett. b\)](#), l'applicazione dei provvedimenti ivi contenuti, tra gli altri, a coloro che, per la loro condotta ed il loro tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che **vivano abitualmente**, anche in parte, **con proventi derivanti da attività delittuose**.

Tra le misure previste è presente la **confisca**, secondo quanto disposto **dall'articolo 24** del medesimo Decreto. In particolare, a mente di quanto indicato al primo comma della citata norma, il Tribunale dispone la **confisca** dei **beni sequestrati** della persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, che **non possa giustificare la legittima provenienza** dei beni in parola e/ risultati essere, anche per **interposta persona** fisica o giuridica, **titolare** (o avere la **disponibilità**):

- di **beni**, a qualsiasi titolo, in valore **sproporzionato** al proprio **reddito** dichiarato ai fini delle imposte sul reddito (o alla propria **attività economica**);
- di **beni** che risultino essere frutto di **attività illecite** o ne costituiscano il **reimpiego**.

In ogni caso il proposto **non può giustificare la legittima provenienza** dei beni, adducendo che il **denaro** utilizzato per acquistarli sia **provento** o **reimpiego** dell'**evasione fiscale**.

Secondo la Corte di Cassazione, ciò non comporta che in sede di merito debba accertarsi in modo specifico l'**entità** del **profitto** correlato ad ogni condotta delittuosa, così da trasformare la **confisca di prevenzione** in una tipologia di **confisca "pertinenziale"** poiché, stabilita anche la semplice **incidenza** del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre il **presupposto concorrente della "sproporzione"** tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo, ai fini di **individuazione** dei beni confiscabili. Il **parametro della sproporzione**, congiuntamente alla constatazione delle **reiterate attività illecite**, consente dunque di ipotizzare che la formazione del **patrimonio non giustificato** abbia **derivazione da**

attività illecite similari.

La “**sproporzione**” di valori, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, è una “**semplificazione probatoria**” consentita dal sistema, rispetto all’**accertamento “pieno”** del nesso di derivazione tra:

- **attività illecita**, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e;
- **impiego** delle risorse in tal modo prodotte.

La circostanza che la **sproporzione** del valore dei beni rispetto al **reddito** o all’**attività economica**, da mero **indicatore** dell’origine illecita dei beni, come era nella **disciplina originaria del 1982**, sia stato elevato, **a partire dal 1993**, a **requisito alternativo e autonomo** rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, **non modifica la *ratio* delle misure** in oggetto. La **verifica giudiziale della sproporzione**, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole **presunzione** relativa all’**origine illecita del bene**, allorché contestualmente risulti dimostrata la **pregressa attività criminosa** di colui il quale abbia la **disponibilità** del bene e costui, in sede di valutazione dei **presupposti della confisca**, non riesca a **giustificarne** la legittima provenienza.

Da ciò consegue che la **confisca**, nel caso in cui venga rispettato il **parametro** della **correlazione temporale** tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, può legittimamente colpire beni di **valore complessivo superiore** a quello del **profitto** dei reati accertati, in presenza della **sproporzione** di valore **tra reddito e investimenti** nel periodo di riferimento.

È dunque fondamentale, ad avviso della Corte di Cassazione, individuare il ***dies a quo*** della **condizione soggettiva di pericolosità tipica**, in modo conforme agli orientamenti nomofilattici.

In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l’applicazione della confisca di prevenzione, il **Giudice** deve, infatti, rinvenire il **momento iniziale della suddetta pericolosità**, al fine di sostenerne la **correlazione** con l’**acquisto dei beni**, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell’apprezzamento di **condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico** della norma che intende applicare, **individuando il momento** in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitudine tali da consentire, già all’epoca, l’applicazione della misura di prevenzione. Proprio per difetto di tale individuazione, la Suprema Corte, con la **sentenza n. 20595/2023**, ha ritenuto di **annullare il relativo decreto impugnato dagli imputati**.